



## COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Piazza Osvaldo Licini, 7 – Tel 0734/759348 – Fax 0734/759350

### DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 17 DEL 29-06-2020

**Oggetto:** APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 21:30, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione, in seduta Pubblica.

**Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:**

<b>FORTI GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>TRONELLI MARCELLO</b>	<b>P</b>
<b>CONCETTI GIORGIO</b>	<b>P</b>	<b>CALAMITA VANIA</b>	<b>P</b>
<b>BIANCUCCI LUCIANA</b>	<b>P</b>	<b>GENNARI FRANCO</b>	<b>A</b>
<b>PISTOLESI LARA</b>	<b>P</b>	<b>PERNIA HERNANDEZ CARMEN VANESSA</b>	<b>A</b>
<b>LICINI LUCIA</b>	<b>P</b>	<b>GISMONDI FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>ACHILLI MATTEO</b>	<b>P</b>		

**Assegnati n. 11**  
**In carica n. 11**

**Presenti n. 9**  
**Assenti n. 2**

Partecipa alla seduta in qualità di assessore esterno, il Sig.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CESETTI ALBERTO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente FORTI GIUSEPPE in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

**Ritenuto** di dover deliberare in merito;

**Visto** l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

**Con voti unanimi, favorevoli**, resi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente;

### DELIBERA

**Il documento** istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

**Di approvare**, per l'anno di imposta 2020, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

Fattispecie Immobili	Aliquota base	Riduz.	Maggioraz .	Aliquota finale
Aliquota Ordinaria	0,86%		0,07%	0,93%
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,50%			0,50%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,86%		0,07%	0,93% (di cui 0,76 a favore dello Stato)
Immobili a destinazione ordinaria classificati nel gruppo catastale C	0,86%		0,07%	0,93%
Aree fabbricabili	0,86%		0,03%	0,89%
Unità abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ascendente o discendente entro il primo grado come abitazione principale e residenti con autonomo nucleo familiare (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) <b>con riduzione al 50% della base imponibile</b> (a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante	0,86%			0,86%

possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato).				
Unità abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ascendente o discendente entro il primo grado, collaterali ed affini entro il secondo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e dimora abituale (per tutti gli altri casi dove non è prevista l'agevolazione di cui sopra) ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	0,86%			0,86%
Aliquota per i fabbricati c.d. "beni merce", costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,10%	0,10%		0,00%
Detrazione per abitazione principale				€ 200,00

**Di stimare** in € 99.891,40 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 23.309,88 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.

**Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

**Di individuare** nel Responsabile del II^ Settore il responsabile del procedimento, il quale provvederà all'attuazione del presente atto.

**Con voti unanimi, favorevoli**, resi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente

### DICHIARA

il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rilevata l'urgenza che riveste al fine di permettere il tempestivo adeguamento degli strumenti di programmazione finanziaria e l'adozione dei conseguenti atti di gestione.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. n. 160/2019;

D.L. n. 18/2020;

D.L. n. 34/2020.

### MOTIVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA

L'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico (NUOVA IMU = IMU+TASI).

Sono **esenti**, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono **esenti** dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui

all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è **ridotta del 50 per cento** nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

L'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la **riduzione del 25%** dell'aliquota stabilita dal comune.

L'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e Comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote.

Si ritiene necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2020**.

L'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*.

L'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

L'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

L'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*.

L'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disponeva fino al 19 maggio 2020: *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”*.

L'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.

La Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*.

In materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili.

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale).

In materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento.

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Questo Comune, per l'anno d'imposta 2019, con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 in data 25.02.2019 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

**Aliquote e detrazioni IMU anno 2019**

<i>Tipologia</i>	<i>Aliquota</i>
<b><i>Aliquota ordinaria</i></b>	<b><i>9,30 per mille</i></b>
<b><i>Aliquota abitazione principale e pertinenze</i></b>	<b><i>5,00 per mille</i></b>

<i>(classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)</i>	
<b><i>Immobili di categoria C e D posseduti ed utilizzati da imprese artigiane e industriali iscritte al relativo Albo della Camera di Commercio</i></b>	9,30 per mille
<b><i>Immobili C1 (negozi) posseduti ed utilizzati da imprese che vi esercitano l'attività di commercio</i></b>	9,30 per mille
<b><i>Aree fabbricabili</i></b>	8,90 per mille
<b><i>Immobili adibiti ad abitazione principale (comprese le pertinenze) concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, purché residenti con un autonomo nucleo familiare</i></b>	8,60 per mille

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, non rientrante nelle fattispecie esenti, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

*“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”*

Si accerta che il gettito IMU lordo incassato nell'anno 2019 ammonta a €. 96.534,38 al netto della somma di € 23.309,881 per effetto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale.

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, all'ordine del giorno della presente seduta.

Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lett. f) del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 06.03.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022.

Si ritiene opportuno **approvare, per l'anno 2020**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:



Fattispecie Immobili	Aliquota base	Riduz.	Maggioraz .	Aliquota finale
Aliquota Ordinaria	0,86%		0,07%	0,93%
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,50%			0,50%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,86%		0,07%	0,93% (di cui 0,76 a favore dello Stato)
Immobili a destinazione ordinaria classificati nel gruppo catastale C	0,86%		0,07%	0,93%
Aree fabbricabili	0,86%		0,03%	0,89%
Unità abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ascendente o discendente entro il primo grado come abitazione principale e residenti con autonomo nucleo familiare (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) <b>con riduzione al 50% della base imponibile</b> (a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato).	0,86%			0,86%
Unità abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ascendente o discendente entro il primo grado, collaterali ed affini entro il secondo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e dimora abituale (per tutti gli altri casi dove non è prevista l'agevolazione di cui sopra) ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	0,86%			0,86%
Aliquota per i fabbricati c.d. "beni merce", costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,10%	0,10%		0,00%
Detrazione per abitazione principale				€ 200,00

Sulla base degli incassi IMU 2019, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2020 ammonta a €. 99.891,40 a cui si aggiunge la decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale di € 23.309,88.

L'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 prevede che:

*“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”*

Specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

*“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze*

*del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente."*

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Tutto ciò premesso;**

**Vista** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Richiamati:**

**i principi** di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

**Dato atto che** in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

## **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE**

**Il documento** istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

**Di approvare, per l'anno di imposta 2020, le seguenti aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

<b>Fattispecie Immobili</b>	<b>Aliquota base</b>	<b>Riduz.</b>	<b>Maggioraz</b>	<b>Aliquota finale</b>
			.	

Aliquota Ordinaria	0,86%		0,07%	0,93%
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,50%			0,50%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,86%		0,07%	0,93% (di cui 0,76 a favore dello Stato)
Immobili a destinazione ordinaria classificati nel gruppo catastale C	0,86%		0,07%	0,93%
Aree fabbricabili	0,86%		0,03%	0,89%
Unità abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ascendente o discendente entro il primo grado come abitazione principale e residenti con autonomo nucleo familiare (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) <b>con riduzione al 50% della base imponibile</b> (a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato).	0,86%			0,86%
Unità abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ascendente o discendente entro il primo grado, collaterali ed affini entro il secondo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e dimora abituale (per tutti gli altri casi dove non è prevista l'agevolazione di cui sopra) ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	0,86%			0,86%
Aliquota per i fabbricati c.d. "beni merce", costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,10%	0,10%		0,00%
Detrazione per abitazione principale				€ 200,00

**Di stimare** in € 99.891,40 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 23.309,88 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.

**Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di

approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

**Di individuare** nel Responsabile del II^ Settore il responsabile del procedimento, il quale provvederà all'attuazione del presente atto.

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, Comma 1, D.L.vo N. 267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA AMMIN.**

Data: 14-05-2020

Il Responsabile del servizio  
**GIUSEPPE FORTI**



PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONT.LE**

Data: 14-05-2020

Il Responsabile del servizio  
**GIUSEPPE FORTI**



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**  
GIUSEPPE FORTI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ALBERTO CESETTI



---

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/2000, attesta che la presente deliberazione:  
Sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi:  
dal 07-07-2020 al 22-07-2020.

Li, 07-07-2020

**IL RESPONSABILE**  
GIUSEPPE FORTI



---

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/2000, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-06-2020 in quanto:

[ x ] dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4;

[ ] per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134 comma 3.

Li, 07-07-2020

**IL RESPONSABILE**  
GIUSEPPE FORTI

